CIRCOLARE A.F.

N. 156 del 8 Novembre 2012

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni: il Consiglio dei Ministri fissa il termine per i pagamenti dai 30 ai 60 giorni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato approvato, con largo anticipo, il D.Lgs. attuativo della direttiva 2011/7/UE, la cui delega era stata attribuita al governo dall'articolo 10 della legge n. 180/2011 (Statuto delle Imprese). Per effetto delle disposizioni contenuto nel decreto (che precisiamo non sono ancora state pubblicate in Gazzetta Ufficiale), a partire dal prossimo 01.01.2013 i termini di pagamento relativi a prestazioni di servizi, forniture e transazioni commerciali nei confronti della PA saranno fissati normalmente in 30 giorni. La Pubblica Amministrazione si potrà discostare da tale termine solo in casi eccezionali, e giustificando tale circostanza nel caso in cui il termine sia superiore a 30 giorni (altre disposizioni, meno restrittive, si applicano in riferimento ai rapporti fra privati). Il decreto si applica per i contratti conclusi a partire dal 01.01.2013 e prevede: i) una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento; ii) un regime rigoroso nei rapporti tra imprese, che fissa il termine legale di pagamento a 30 giorni, e che i termini superiori a 60 giorni possono essere utilizzati solo in particolari casi, e in presenza di obbiettive giustificazioni.

Preme	ssa
--------------	-----

Con un nuovo D.Lgs. il governo ha anticipato l'adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era prevista per il prossimo 16.03.2013) prevedendo che <u>dal</u> 01.01.2013 il termine legale dei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra imprese e pubbliche amministrazioni è fissato a 30 giorni¹.

Le nuove disposizioni, in buona sostanza, **vogliono evitare che i ritardi nel pagamento** (soprattutto delle Pubbliche Amministrazioni) **danneggino le imprese che hanno fornito beni e prestato servizi in cambio di un corrispettivo.** Nel caso di imprese di minori dimensioni, infatti, è frequente l'ipotesi in cui il ritardo nel pagamento comprometta la prosecuzione dell'attività economica in maniera irreversibile.

Viene previsto, inoltre, che i termini di pagamento (tra imprese) oltre i 60 giorni sono concessi solo in casi particolari, e solo se sorretti da un'adeguata giustificazione. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le nuove disposizioni concernenti i termini di pagamento, ricordando che una volta pubblicate in G.U., queste si applicheranno solamente in riferimento ai rapporti contrattuali conclusi a partire dal 01.01.2013.

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel nuovo schema di D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31.10.2012 prevedono, quale ambito di applicazione, "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale".

OSSERVA

Per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Le disposizioni sui termini di pagamento, però, non trovano applicazione nei seguenti casi:

- → debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
- → pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Termini di pagamento

Le nuove disposizioni, in particolare, modificano il D.Lgs. n. 231/2002, in materia di termini di pagamento

2

Secondo quanto previsto dallo schema di D.Lgs., ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

- → trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- → trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- → trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- → trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

OSSERVA

Le disposizioni si applicano in riferimento ai **contratti stipulati a partire dal 01.01.2013.**

I **termini di 30 giorni** di cui sopra **sono raddoppiati:**

- → per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- → per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Il provvedimento in commento, inoltre, effettua alcune altre distinzioni tra le disposizioni applicabili in materia di termini di pagamento ai rapporti tra imprese e quelle tra imprese e pubbliche amministrazioni, intendendo per quest'ultime anche i soggetti di diritto privato che svolgono attività per la quale sono tenuti al rispetto della disciplina sui contratti pubblici:

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI – TERMINI	
Transazioni	Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire
commerciali tra	un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di 30
imprese	giorni di cui abbiamo detto. Termini superiori a sessanta giorni,
	purché non siano gravemente iniqui per il creditore (vedi oltre),

	devono essere pattuiti espressamente.
	La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Transazioni	Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica
commerciali tra	amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo
imprese e P.A.	espresso, un termine per il pagamento superiore a quello di 30
	giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del
	contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua
	conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a
	sessanta giorni.
	La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

OSSERVA

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Viene inoltre stabilito che quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo, in ogni caso, deve essere provato per iscritto.

Interessi e spese

Gli interessi moratori, secondo quanto stabilito dal decreto, sono **determinati nella misura degli interessi legali di mora** (tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali). Nelle **transazioni commerciali tra imprese**, però, è **consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso.**

Il tasso di riferimento è così determinato:

→ per il **primo semestre** dell'anno cui si riferisce il ritardo, **è quello in vigore il 1º gennaio di quell'anno**;

→ per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1º luglio di quell'anno.

Il creditore, salvo nel caso in cui il debitore dimostra che l'impossibilità della prestazione non sia a lui imputabile, ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

OSSERVA

E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

Condizioni inique, nullità delle clausole relative ai termini di pagamento

Secondo quanto stabilito dal nuovo schema di decreto, le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore.

OSSERVA

In riferimento a tale disposizione, il D.Lgs. stabilisce che sono applicabili le seguenti disposizioni:

- → art. 1339 cc, secondo cui "le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti";
- → art. 1419 cc, secondo cui "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative".

Viene stabilito, inoltre, che il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

Si considera gravemente iniqua:

- → la clausola che <u>esclude l'applicazione di interessi di mora.</u> Non è ammessa prova contraria.
- → la clausola che <u>esclude il risarcimento per i costi di recupero</u>.

OSSERVA

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO